

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

(C.F. 00115070856)

REP. n. 8535.-

Contratto di cottimo fiduciario per i lavori di ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola tennis di Caltanissetta.

CIG 4834184ED2 – CUP I93E12000090003.

Importo a base d'asta € 73.730,35 oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza.

Importo contrattuale € 51.996,41 oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza.

L'anno duemilatredici il giorno 23 del mese di Aprile in Caltanissetta e negli Uffici della Provincia siti in Viale Regina Margherita n.30, davanti a me D.ssa Antonina Liotta, Segretario Generale della Provincia medesima, sono personalmente comparsi, da una parte, l'Ing. Giuseppe Tomasella, nato a Caltanissetta il 9 Maggio 1963, Dirigente dei Settori VII e VIII, che nel presente interviene nella qualità di rappresentante della suddetta Provincia, domiciliato per la carica in Caltanissetta - Viale Regina Margherita n.30, e, dall'altra, il Sig. Ferrara Massimo Vincenzo, nato a Palermo il 3 Settembre 1969, Procuratore della Società CO.FER. S.R.L., (C.F. e P.I. 00367670858) con sede in Mussomeli Via Caltanissetta n. 21, iscritta al Registro delle Imprese di Caltanissetta, domiciliato per la carica presso la sede della Società, giusta procura n.33170 del 25.7.2001 redatta dal Dott. Giuseppe Cinnirella, Notaio in Mussomeli, registrata il 26.7.2001 al n.1392 a Caltanissetta. Detti componenti, giuridicamente capaci, della cui identità personale, io Segretario Generale sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e con il presente atto convengono quanto segue.

PREMESSO CHE:

-con verbale di consegna del 21.2.2013, sottoscritto dal RUP e dal Procuratore, veniva disposta, in via d'urgenza, la consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 153 comma 4 e 154 del Regolamento di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207, stabilendo che l'ultimazione degli stessi avverrà entro e non oltre il 20.05.2013;

- con apposito verbale sottoscritto dal RUP e dall'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D.P.R. n.207 del 5.10.2010, si è preso atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- per come prescritto dall'art.131, del D.L.vo 163/2006, la Società ha prodotto i Piani Sostitutivo e Operativo di sicurezza i quali, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto;

- in applicazione del protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa", a cui questa Provincia ha aderito, con nota n. 1225 del 17.1.2013 la Prefettura di Caltanissetta ha comunicato che nei confronti della Società CO.FER S.R.L. con sede in Mussomeli non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D.L.vo del 6.9.2011 n. 159 e dell'art. 4 del D. L.vo n.490 dell'8.8.1994 e non sono emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società.

Tutto ciò premesso, le parti richiedono me, Segretario Generale, per la stipula del presente contratto, formato da vari articoli, in unico contesto con la superiore premessa e narrativa che, approvata dalle stesse, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART.1

La Provincia Regionale di Caltanissetta, come sopra rappresentata, dà in appalto alla suddetta Società i lavori di ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola tennis di Caltanissetta, la quale si obbliga ad eseguirli nel termine di giorni

90 (novanta), decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna, in conformità al progetto, al capitolato speciale d'appalto e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, per il corrispettivo di € 51.996,41 (euro cinquantunomilanovecentonovantasei/41) oltre € 3.000,00 per costo della sicurezza per un totale complessivo di € 54.996,41.

ART. 2

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto saranno corrisposti all'appaltatore nei modi e termini indicati nel citato Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 3

L'Appaltatore, a garanzia degli obblighi che assume con la stipula del presente contratto, ha costituito, in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lg.vo 163/2006, cauzione definitiva dell'appalto mediante polizza fidejussoria assicurativa n. G056/00A0367248 dell'11.4.2013 per l'importo garantito di € 20.899,00 emessa dall'Agenzia di Caltanissetta della GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, avente efficacia fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 4

In applicazione dell'art.129 del D.Lgs. 163/2006 la Società ha prodotto polizza assicurativa indennitaria nella misura e nei modi stabiliti al punto 17 delle Avvertenze del disciplinare di cottimo fiduciario.

ART. 5

Nel presente contratto non si applica né l'istituto della revisione dei prezzi, né il primo comma dell'art.1664 del codice civile, mentre, ricorrendone le condizioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.133 del D.Lgs 163/2006, per come recepito nell'Ordinamento Siciliano dalla L.R. n. 12/2011.

ART. 6

L'Appaltatore si obbliga espressamente a trasmettere, tramite il R.U.P., alla Provincia e all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità degli eventuali contratti di nolo e forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempimento contrattuale, avente le conseguenze di ordine giuridico che la normativa sui lavori pubblici e le disposizioni civilistiche vigenti in materia stabiliscono.

ART.7

Il medesimo appaltatore si obbliga espressamente a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le sue decisioni in ordine all'esecuzione dei lavori. Lo stesso si obbliga, altresì, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale - quali richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento in tutto o in parte dei lavori a determinate imprese - danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, etc. Il medesimo si obbliga ancora a inserire identiche clausole negli eventuali contratti di nolo o forniture ed è consapevole che, in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. In caso di accertata e comprovata inosservanza degli obblighi predetti da parte degli Organismi Istituzionali all'uopo preposti, l'Ente, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze riguardanti le finalità dell'intervento, su proposta del responsabile del procedimento,

valuterà l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.8

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Lo stesso si impegna anche a dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Caltanissetta - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità.

ART.9

Resta inteso che, in applicazione dell'art. 2, comma 2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, si procederà alla risoluzione del presente contratto nel caso in cui il Legale rappresentante o uno dei dirigenti della Società Appaltatrice siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ART. 10

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010;
- b) il capitolato speciale di appalto (CSA);
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani sostitutivo e operativo di sicurezza (POS) predisposti dall'appaltatore ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006;
- f) le polizze di garanzia.

Dei suddetti documenti vengono materialmente allegati al presente atto solo il CSA

(All.1) e l'elenco prezzi (All.2), i restanti rimangono acquisiti agli atti.

ART. 11

Tra le parti si conviene che, per tutto quanto non previsto espressamente nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel disciplinare tipo e nel presente contratto, esse si intendono impegnate ed obbligate ad applicare al rapporto la normativa vigente in materia.

ART. 12

L'Appaltatore dichiara, ai fini dell'esecuzione dell'appalto, che il proprio domicilio è quello in premessa indicato. Si conviene di conseguenza che, a tutti gli effetti dell'applicazione del presente contratto, in tale domicilio saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente contratto.

ART. 13

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del presente contratto è esclusa la competenza arbitrale, Foro competente è quello di Caltanissetta.

ART. 14

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'affidamento delle lavorazioni oggetto del presente contratto in subappalto o in cottimo è ammesso con le modalità e le prescrizioni di cui all'art.118 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 15

Le spese di bollo per l'originale e le copie occorrenti, i diritti di rogito, la tassa di registrazione ed ogni altra spesa (tutto incluso e nulla escluso) inerenti, a qualsiasi titolo e causa, al presente contratto, sono poste per intero a totale carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia in due fogli di carta resa legale di cui occupa sette facciate e quanto della presente fino alle firme, è stato letto, ad eccezione degli allegati, dalla cui lettura le parti mi dispensano in quanto espressamente dichiarano di ben conoscerli, da me, Segretario Generale della Provincia Regionale di Caltanissetta, alle parti contraenti che, essendo conforme alla loro volontà, lo approvano e in calce lo sottoscrivono, unitamente agli allegati:

La Provincia: F.to Giuseppe Tomasella n.q.

L'Impresa: F.to Ferrara Massimo Vincenzo n.q.

Il Segretario Generale: F.to Antonina Liotta

L'Impresa dichiara espressamente di accettare, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, le clausole contenute negli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 del presente contratto.

L'Impresa: F.to Ferrara Massimo Vincenzo n.q.